

ESSENZA



18567/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. -
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione -
- Dott. VITTORIO NOBILE - Presidente Sezione - R.G.N. 5014/2015
- Dott. GIOVANNI MAMMONE - Presidente Sezione - Cron. 18567
- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere - Rep.
- Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere - Ud. 22/03/2016
- Dott. ANTONIO GRECO - Consigliere - CC
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Rel. Consigliere -

| |
|---------------|
| Conflitto |
| negativo di |
| giurisdizione |
| - poteri |
| della Corte |
| sulla |
| competenza |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5014-2015 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio da:

TRIBUNALE DI LARINO, con ordinanza depositata il 10/02/2015 (r.g. n. 741/2014) nella causa tra:

██████████, ██████████ ██████████, ██████████ ██████████

elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati LUIGI OLIVERIO e MARINA DE SIENA, come da memoria di costituzione in atti;

2016

152

- resistenti -


contro

COMUNE DI TERMOLI;

- intimato -

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott. Rita SANLORENZO, il quale chiede alla Corte di cassazione l'affermazione della giurisdizione del Giudice ordinario.



Ritenuto in fatto:

§1. Con ordinanza del 10 febbraio 2015 il Tribunale di Larino ha sollevato conflitto di giurisdizione ai sensi dell'art. 59 della l. n. 69 del 2009 riguardo alla controversia, introdotta da [REDACTED] e [REDACTED] contro il Comune di Termoli, a seguito di declinatoria della giurisdizione su di essa da parte del Tribunale Amministrativo per il Molise con sentenza n. 293 del 2014.

§2. La controversia oggetto di conflitto è stata originata dall'adozione, da parte del Comune di Termoli, nei confronti dei Di Rosa, in data 12 dicembre 2012, di un decreto di acquisizione, ai sensi dell'art. 42-*bis* del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, di un terreno di loro proprietà, che era stato oggetto di occupazione da parte dell'Amministrazione all'inizio degli anni 80 in funzione di una procedura espropriativa che non si era mai completata con il decreto di esproprio. Con lo stesso provvedimento il Comune determinava l'indennizzo previsto ai sensi della suddetta norma.

§3. Avverso il provvedimento insorgevano davanti al t.a.r. molisano i Di Rosa e, con la sentenza n. 293 del 2014, il giudice amministrativo rigettava la domanda di annullamento del decreto quanto all'efficacia sanante dell'acquisto, mentre dichiarava il difetto della giurisdizione amministrativa e la sussistenza di quella ordinaria quanto determinazione dell'indennità, che era stata comunque contestata dai Di Rosa.

§4. Il Tribunale di Larino, investito con giudizio ai sensi dell'art. 702-*bis* e ss. c.p.c. della controversia oggetto di declinatoria di giurisdizione, ha sollevato il conflitto, reputando invece che sulla determinazione dell'indennità sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, in ragione della natura risarcitoria della stessa, qualificazione che ha ritenuto preferibile a quella che la vorrebbe assimilare all'indennità per espropriazione.

§5. Richieste le conclusioni al Pubblico Ministero presso la Corte a norma dell'art. 380-ter c.p.c., all'esito del loro deposito è stata fissata l'adunanza della Corte.

§6. Nell'imminenza dell'adunanza, i Di Rosa hanno depositato memoria rimettendosi alla decisione delle Sezioni Unite.

Considerato in diritto:

§1. Il Pubblico Ministero presso la Corte, nelle sue conclusioni, ha sostenuto che il conflitto negativo di giurisdizione emergente dall'ordinanza del Tribunale di Larino debba risolversi con la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

§2. Tali conclusioni sono condivisibili, in quanto le sezioni Unite hanno già risolto la questione di giurisdizione oggetto del conflitto a favore della giurisdizione del giudice ordinario

Lo hanno fatto con l'ordinanza n. 22096 del 2015, pubblicata il 29 ottobre 2015, della quale, evidentemente, il Pubblico Ministero non ha potuto tenere conto, atteso il quasi coevo deposito delle sue conclusioni.

Detta ordinanza, esaminando le tesi contrapposte evocate dal giudice configgente e considerando anche le implicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 2015, ha affermato il principio di diritto secondo cui: <<Nella fattispecie espropriativa di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, l'illecita o illegittima utilizzazione dell'immobile per scopi di interesse pubblico costituisce solo un presupposto dell'acquisizione del bene, sicché, ove il provvedimento acquisitivo sia stato adottato in conformità agli altri presupposti normativi, l'indennizzo previsto per la perdita della proprietà non ha natura risarcitoria, ma indennitaria, e la controversia sulla sua determinazione e corresponsione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. n. 327 del 2001 e dell'art. 133, lett. g, c.p.a.>>.

Inoltre, le Sezioni Unite, nella sentenza n. 15283, depositata il 25 luglio del 2016 e deliberata nell'udienza pubblica tenutasi lo stesso giorno dell'odierna adunanza, hanno ritenuto la sussistenza della giurisdizione ordinaria anche riguardo alla controversia relativa all'indennizzo da occupazione di cui al secondo inciso del comma 3 dell'art. 42-*bis*, reputando irrilevante la sua – pur espressa - qualificazione come risarcitorio.

§3. Ne segue che il conflitto deve risolversi con la dichiarazione della giurisdizione ordinaria.

§4. Rilevano a questo punto le Sezioni Unite che nella sentenza n. 15283 è stata risolta, avendo il giudizio deciso natura di regolamento di competenza, anche la questione della individuazione, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, della competenza sulle controversie indennitarie *ex* art. 42-*bis*, osservandosi quanto segue:

<<Una volta qualificato l'indennizzo di cui all'art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 come «indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa», ai sensi dell'art. 133, lett. g), ult. parte, c.p.a., si pone la questione se sia applicabile il disposto di cui all'art. 29, commi 1 e 2, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per il quale sulle «controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327... è competente la corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato», ovvero se la relativa domanda sia soggetta alla disciplina ordinaria, che prevede la competenza del tribunale e il doppio grado di giurisdizione di merito: infatti nessuna norma espressa collega l'indennizzo di cui all'art. 42-*bis* al giudizio di opposizione alla stima di cui all'art. 54 (che ha riferimento all'ordinario procedimento espropriativo), oggetto di richiamo testuale nel menzionato art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011. Evidenti esigenze di coerenza del sistema depongono per la prima soluzione, alla quale tuttavia i ricorrenti oppongono il carattere eccezionale della previsione della competenza in unico grado della corte

d'appello, che deroga alla regola generale della competenza del tribunale e del doppio grado di giurisdizione di merito e osterebbe, quindi, all'interpretazione analogica o estensiva della disposizione normativa, considerata anche la peculiarità dell'istituto della c.d. acquisizione sanante, di cui all'art. 42-*bis*, che postula la mancanza di un legittimo ordinario procedimento espropriativo, alla quale è intesa appunto a porre rimedio. Senonché, nello specifico settore delle espropriazioni per pubblica utilità, e segnatamente della determinazione delle indennità in favore dell'espropriato, la legge espressamente prevede altre ipotesi di competenza in unico grado della corte d'appello, oltre a quella della opposizione alla stima ai sensi dell'art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001. Si tratta della determinazione dell'indennità per la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, di cui all'art. 39 d.P.R. cit., e dell'indennità di occupazione, di cui all'art. 50 del medesimo decreto. Da tali espresse previsioni, che coprono l'intera gamma delle indennità collegate a provvedimenti espropriativi note all'epoca in cui sono entrate in vigore, è lecito trarre la conclusione — analoga a quella già tratta dalla giurisprudenza di questa Corte nell'assetto normativo precedente al d.P.R. n. 327 del 2001 (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 7191/1997) — che quella della competenza della corte d'appello in unico grado è in realtà la regola generale prevista dall'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità dovute, nell'ambito di un procedimento espropriativo, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato. L'applicazione della medesima regola anche alla determinazione dell'indennità per la c.d. occupazione sanante, di cui all'art. 42-*bis*, cit., consegue, dunque, alla interpretazione estensiva dell'art. 29 d. lgs. n. 150 del 2011, il quale non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva. Né infine rileva in senso contrario la caratteristica della c.d. espropriazione sanante, sottolineata dai

ricorrenti, di rimedio alla mancanza di un valido provvedimento di esproprio. Tale particolarità, infatti, nulla toglie alla natura certamente espropriativa del relativo provvedimento e alla natura certamente indennitaria del diritto dell'espropriato .>>.

La giurisdizione del giudice ordinario, che qui si deve affermare, si radica, dunque, davanti alla corte d'appello in unico grado.

§4.1. Ritengono le Sezioni Unite che, alla luce della recente affermazione che è stata fatta del carattere pregiudiziale della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza con la sentenza n. 29 del 2016, la sollecitazione ad esse rivolta ai sensi dell'art. 59 della l. n. 69 del 2009 dal Tribunale di Larino alla determinazione della giurisdizione abbia nel caso di specie implicato necessariamente l'investitura delle Sezioni Unite, nell'ambito della devoluzione della questione di giurisdizione (che è la materia diretta del conflitto ai sensi di detta norma), anche della individuazione specifica del plesso giurisdizionale ordinario dinanzi al quale la giurisdizione deve esplicarsi.

Con la conseguenza che, sempre con riferimento al caso di specie, la previsione del primo comma dell'art. 382 c.p.c. in ordine alla determinazione del "giudice competente", legittimi anche l'indicazione della competenza della corte d'appello.

§4.2. Queste le ragioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 59 della l. n. 59 del 2009 si rileva in primo luogo che il potere di conflitto deve essere esercitato "fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito".

Formulazione questa che è chiaramente evocativa, sebbene con riferimento al rito c.d. ordinario - ma con estensione necessaria ai riti diversi ed imposizione della ricerca, ove necessario di una equivalenza procedimentale in essi - del riferimento all'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., che, nella norma del'art. 38 terzo comma ora vigente (ed applicabile al

giudizio), individua il momento di preclusione del potere officioso di rilevazione delle c.d. competenze forti, cioè quella per materia, per territorio inderogabile e per valore (seppure ridotte alle prime due nell'ambito del potere di cui all'art. 45 c.p.c.).

Se il conflitto di giurisdizione è stato sollevato dal giudice ordinario e lo è stato tempestivamente, come nella specie, la situazione che si verifica è che i poteri che le Sezioni Unite sono sollecitate ad esercitare dalla "domanda officiosa" sottesa all'esercizio del potere di conflitto lo debbono essere in una fase processuale in cui il potere officioso di rilevare l'incompetenza per materia, territorio inderogabile e valore, per il caso che le Sezioni Unite ravvisino l'esistenza della giurisdizione ordinaria, risulta anch'esso non ancora precluso.

Poiché il conflitto, se viene dichiarata la giurisdizione dell'a.g.o. sulla controversia, si connota come una decisione sulla relativa questione, la quale è espressione di un procedimento incidentale al giudizio di merito nel quale il conflitto è stato proposto che si inserisce necessariamente nella fase processuale di cui all'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c., le Sezioni Unite, anche al di là di evidenti ragioni di economia processuale sottese ad un'interpretazione della disciplina processuale conforme al principio di ragionevole durata del processo, si debbono ritenere legittimate ad individuare, una volta risolta a favore della giurisdizione ordinaria la questione di giurisdizione, anche l'ufficio competente secondo i detti tre criteri.

Ciò, con il solo limite che gli elementi *ex actis* lo consentano e non sia necessaria del resto, per le ragioni indicate dall'ultimo comma dell'art. 38 c.p.c., una sommaria istruzione sulle dette questioni.

Soltanto in questo caso i poteri delle Sezioni Unite non possono estendersi all'individuazione del giudice competente nell'ambito della dichiarata giurisdizione ordinaria.

§5. Nella fattispecie, la giurisdizione del giudice ordinario che qui si dichiara sussistente risulta spettare al giudice ordinario certamente per ragioni di materia e, tra l'altro, in unico grado di merito, e l'individuazione del plesso giurisdizionale ordinario non necessita di istruzione ai sensi del citato ultimo comma dell'art. 38 c.p.c.

Ne consegue che, visto l'art. 382, primo comma, c.p.c., dev'essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e dichiarata la competenza della Corte di Appello di Campobasso, che rappresenta la corte d'appello nel cui distretto si situa l'immobile cui l'indennità si riferisce (art. 29, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011).

Davanti ad essa il giudizio dovrà essere riassunto.

§6. Essendovi stata costituzione di una parte si pone astrattamente il problema delle spese del giudizio di conflitto.

Al riguardo le Sezioni Unite rilevano che, essendo il conflitto originato da una iniziativa officiosa del giudice, non è possibile l'applicazione del principio di causalità, che nell'economia dell'art. 91 c.p.c. presiede all'operare del principio della soccombenza, alle sue implicazioni e con cui si debbono misurare i suoi eventuali correttivi.

Ne segue che, nonostante che la parte o le parti abbiano svolto attività difensiva nel giudizio per conflitto di giurisdizione officioso, l'eventuale conformità o non conformità della decisione della Corte alla prospettazione che una di esse abbia sostenuto, non può giustificare la condanna alle spese in sede di definizione del detto giudizio.

Questa soluzione è analoga a quella consolidata nella giurisprudenza della Corte a proposito delle spese giudiziali del regolamento di competenza d'ufficio di cui all'art. 45 c.p.c.

Resta fermo, invece, che il giudice davanti al quale il giudizio di merito deve proseguire, anche se dinanzi ad una giurisdizione diversa da quella ordinaria, potrà considerare l'attività difensiva svolta nel giudizio per


conflitto all'atto in cui procederà al regolamento delle spese nel giudizio ad esso rimesso, secondo le regole sulle spese giudiziali del proprio plesso giurisdizionale. Il giudice ordinario, in particolare, nel valutare la soccombenza in relazione all'esito finale della lite potrà considerare l'attività difensiva espletata nel giudizio per conflitto sulla base del principio di causalità riferito alla lite nel suo complesso.

P. Q. M.


La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rimette le parti davanti alla Corte d'Appello di Campobasso.

Così deciso nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili il 22 marzo 2016.

Il Presidente



IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 22 SET 2016
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

